

PROTOCOLLO QUADRO NAZIONALE
TRA MINISTERO DELL'INTERNO ED ENEL
contro le infiltrazioni della criminalità organizzata e per la tutela della legalità

Le Parti:

- **Ministero dell'Interno**

in persona del Ministro **AnnaMaria Cancellieri**

- **Enel S.p.A.**

in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale **Fulvio CONTI**

CONSIDERATO

- (1) che il Ministero dell'Interno ed Enel intendono rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza pubblica e di legalità, costituendo un partenariato pubblico-privato su scala nazionale strutturato su un duplice livello, centrale e territoriale, al fine di prevenire e ridurre con la massima efficacia possibile il rischio di infiltrazioni e interferenze della criminalità organizzata nelle operazioni e nelle attività di Enel e di concorrere così alla più ampia tutela possibile dell'economia legale;
- (2) che le Parti riconoscono che dal rafforzamento della collaborazione nelle politiche di contrasto alla criminalità organizzata possono discendere effetti positivi in termini di sviluppo economico del Paese e che, in tale ottica, l'attivazione di solidi partenariati pubblico-privato assume centralità strategica e programmatica ai fini della diffusione della legalità e della promozione della "sicurezza integrata e partecipata";
- (3) che per il Ministero dell'Interno i patti per la sicurezza con gli enti locali e, i protocolli di legalità costituiscono un complesso unitario di strumenti strategici a sostegno della libertà d'impresa, dello sviluppo economico e della diffusione della legalità, soprattutto in relazione alle diverse specificità territoriali della criminalità organizzata ed al continuo evolversi dei relativi scenari;
- (4) che Enel intende contribuire alla realizzazione di un favorevole contesto di sicurezza per lo sviluppo, anche in ossequio ai principi della responsabilità sociale d'impresa;

- (5) che - in linea con la cultura aziendale della legalità e della prevenzione - Enel condivide che il fenomeno delle infiltrazioni e interferenze della criminalità organizzata nell'economia legale debba essere inquadrato e affrontato mediante un approccio basato sull'analisi preventiva dei rischi potenziali, concretamente declinata: (i) in un approccio proattivo, preordinato a stabilire misure e procedure adeguate a identificare, valutare, monitorare, prevenire e ridurre i fenomeni di crimine organizzato quale rischio operativo d'impresa associato a determinati contesti territoriali e ambientali; (ii) in un approccio cooperativo, preordinato a rafforzare la collaborazione con l'Autorità governativa di pubblica sicurezza nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata, mediante la costituzione di un partenariato strutturato su un duplice livello centrale e territoriale;

VISTI

- (6) il Protocollo di Legalità siglato a Milano il 10/05/2010 tra Ministero dell'Interno e Confindustria, in cui - al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale e garantire i principi della libertà di impresa e della concorrenza leale - si individua l'obiettivo strategico di *“una stretta collaborazione fra imprese e pubbliche autorità per rendere efficaci i controlli e il monitoraggio, assicurando adeguati strumenti di prevenzione in materia di appalti per lavori, servizi e forniture”*
- (7) la Risoluzione 2004/C116/07 del 29/04/2004 del Consiglio dell'Unione Europea con cui - in linea con il consolidato indirizzo politico ed operativo già intrapreso da tempo dal Ministero dell'Interno in materia di sicurezza integrata e partecipata - si incoraggiano gli Stati Membri ad adottare protocolli diretti a *“stabilire e sviluppare partenariati tra i settori pubblico e privato, basati sulla reciproca fiducia e sul comune obiettivo di ridurre gli effetti pregiudizievoli causati dalla criminalità organizzata”*.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti adottano il seguente Protocollo Quadro Nazionale contro le infiltrazioni della criminalità organizzata e per la tutela della legalità, del quale la premessa è parte integrante:

Articolo 1

(Finalità, principi, ambito applicativo)

1. Il presente Protocollo Quadro Nazionale ha per oggetto la costituzione e la disciplina di un partenariato strutturato pubblico-privato in materia di sicurezza pubblica e di legalità.
2. Con esso le Parti intendono stabilire una cooperazione rafforzata su scala nazionale al fine di prevenire e ridurre il rischio di infiltrazioni e interferenze della criminalità organizzata in tutte le operazioni e le attività del Gruppo Enel.

3. Il partenariato strutturato si applica ai fenomeni di criminalità organizzata, nonché a tutti i fenomeni di criminalità comune che rivelino, per la loro natura o per le loro modalità esecutive, possibilità di collegamenti con la criminalità organizzata o con forme di illegalità diffusa contigue alla criminalità organizzata.

Articolo 2

(Livelli di intervento)

1. Il partenariato tra le Parti è strutturato su due livelli di intervento:

- (a) uno centrale, tra Enel per tramite della Funzione Security e il Ministero dell'Interno
- (b) uno territoriale, tra Enel per tramite della Funzione Security e le Prefetture, basato su consultazioni parternariali.

2. Il livello territoriale è regolato da protocolli locali di partenariato siglati tra Enel e le Prefetture. Essi si uniformano al presente Protocollo Quadro Nazionale e sono formulati e aggiornati tenendo conto delle criticità operative, delle proposte migliorative e degli obiettivi strategici risultanti dai Rapporti annuali della Cabina di Regia.

3. Ai fini di cui all'art. 1 e in base alla preventiva ricognizione ed identificazione degli specifici rischi criminali cui Enel è esposta nel territorio di competenza, i rappresentanti territoriali orientano il loro livello di intervento su uno o più dei seguenti fenomeni di criminalità, compatibilmente con le esigenze di pubblica sicurezza ed ordine pubblico, senza pregiudizio della facoltà di individuarne altri in base all'evoluzione degli scenari di riferimento:

- (a) infrastrutture elettriche: furti di materiali pertinenti a infrastrutture elettriche, e in particolare di cavi di rame; attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica;
- (b) energia elettrica: furti e frodi di energia elettrica mediante allacciamento abusivo alla rete e mediante alterazione del contatore e del pertinente sistema informatico;
- (c) gestione e smaltimento di rifiuti: frode contrattuale nel corretto smaltimento di rifiuti; attività di gestione di rifiuti non autorizzata; violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; traffico illecito di rifiuti; attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti;
- (d) lavoro nero e sicurezza dei lavoratori nei cantieri: occupazione e sfruttamento paraschiavistico di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno; falsità in visti, permessi di soggiorno, contratti di soggiorno; omissioni di denunce e versamenti contributivi; omissioni di cautele antinfortunistiche; omicidi colposi e lesioni personali colpose da infortuni sul lavoro;
- (e) ostruzionismo amministrativo in appalti: corruzione passiva (impropria/propria) e concussione nel rilascio di atti amministrativi strumentali alla esecuzione di appalti;
- (f) criminalità organizzata: associazioni criminose comuni finalizzate ai furti o alla ricettazione di cavi di rame e di altri materiali pertinenti a infrastrutture elettriche; associazioni criminose comuni

finalizzate ai furti e alle frodi di energia elettrica; associazioni criminose di tipo mafioso; estorsioni; rapine; detenzione e porto illegali di armi da sparo; attentati incendiari e furti di attrezzature in cantieri e unità produttive; illecita concorrenza con minacce e violenza; riciclaggio di proventi illeciti e impiego di proventi illeciti in attività economiche.

Articolo 3

(Cabina di Regia presso il Ministero dell'Interno)

1. Ai fini di cui all'art. 1, è costituito presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Interno un organismo di monitoraggio dello stato di attuazione del presente Protocollo Quadro Nazionale e dei protocolli locali di partenariato. Esso è denominato "Cabina di Regia".
2. La Cabina di Regia è costituita entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo Quadro Nazionale e si riunisce almeno due volte all'anno.
3. Della Cabina di Regia fanno parte tre rappresentanti del Ministero dell'Interno di cui uno con funzioni di Presidente e due rappresentanti di ENEL di cui il Responsabile della Funzione Security di Enel o un suo delegato,
4. La Cabina di Regia redige sintetici Rapporti annuali finalizzati a monitorare i risultati conseguiti, a segnalare criticità operative e a delineare proposte migliorative e obiettivi strategici del partenariato strutturato, su scala sia nazionale sia territoriale.

Articolo 4

(Consultazioni parternariali territoriali)

1. Ai fini di cui all'art. 1, le Prefetture che abbiano sottoscritto i protocolli locali di partenariato tengono riunioni periodiche di consultazione con gli esponenti del Gruppo Enel.

Articolo 5

(Competenze di Enel)

1. Ai fini di cui all'art. 1, la Funzione Security di Enel provvede: (i) a comunicare i nominativi ed i recapiti del Referente Centrale e dei Referenti Territoriali per l'attuazione rispettivamente del presente Protocollo Quadro Nazionale e dei protocolli locali di partenariato; (ii) ad assicurare una adeguata diffusione interna di detti protocolli; (iii) a promuovere idonee iniziative di informazione e formazione del personale dipendente; (iv) a sensibilizzare in forme analoghe gli appaltatori, subappaltatori, subcontraenti di lavori, servizi, forniture.
2. Il Referente Centrale è il Responsabile della Funzione Security di Enel o un suo delegato. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo Quadro Nazionale sono comunicati all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Interno e alle Prefetture che abbiano sottoscritto i protocolli locali di

partnernariato i nominativi ed i recapiti del Referente Centrale e del supplente in caso di assenza, impedimento o cessazione.

3. I Referenti Territoriali sono designati dal Responsabile della Funzione Security ed agiscono sotto la sua direzione ed il suo coordinamento. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione dei protocolli locali di parternariato sono comunicati ai Prefetti delle province interessate i nominativi ed i recapiti dei Referenti Territoriali e dei loro supplenti in caso di assenza, impedimento o cessazione.

4. I Prefetti delle province interessate possono fare riferimento al Referente Centrale ogniqualvolta lo ritengano necessario o utile.

5. Nel settore degli appalti, Enel si impegna ad adottare le seguenti misure preventive e protettive contro il rischio di infiltrazioni e interferenze della criminalità organizzata, dirette o indirette:

- (a) “Piani Operativi di Sicurezza Antimafia” (POSA): piani ragionevolmente idonei a garantire la protezione del sito e delle attività di cantiere da attentati, infiltrazioni e interferenze della criminalità organizzata mediante appropriate misure organizzative, procedurali, tecnologiche;
- (b) “Business Intelligence” (BI): attivazione di servizi di “business intelligence” in via continuativa e su tutta la filiera di imprese (appaltatori, subappaltatori, subcontraenti) per le verifiche della sussistenza dei requisiti reputazionali, tecnici, economici, patrimoniali e finanziari, in fase sia preventiva sia successiva all’affidamento di lavori, servizi, forniture; trasmissione degli esiti alle Prefetture a supporto preliminare delle informative antimafia; estensione delle verifiche ai fenomeni del lavoro nero e alla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- (c) “Revisioni Antimafia Indipendenti” (RAI): attivazione su tutta la filiera di imprese, a campione o su segnalazione, di controlli revisionali indipendenti su efficienza, efficacia ed effettività delle misure e delle procedure operative antimafia in esecuzione.

6. La tipologia e l’entità delle misure e delle procedure operative di cui al comma 5, sono appropriatamente definite e proporzionalmente calibrate in base alla gravità dei rischi criminali di cui agli artt. 1 e 2, da valutarsi caso per caso e in via continuativa, con il supporto della Cabina di Regia e delle consultazioni parternariali territoriali.

Articolo 6

(Supporto del Ministero dell’Interno)

1. Ai fini di cui all’art. 1, il Ministero dell’Interno assicura la massima collaborazione ad Enel in termini di supporto consultivo e operativo delle strutture centrali e territoriali di pubblica sicurezza nella attuazione del presente Protocollo Quadro Nazionale e dei protocolli locali di parternariato, sotto il coordinamento generale della Cabina di Regia.

Articolo 7
(Durata, proroghe, revisioni)

1. La durata del Protocollo Quadro Nazionale è fissata in tre anni dalla data di sottoscrizione delle Parti. Essa è prorogabile di tre anni in tre anni, purché la proroga sia concordata per iscritto tre mesi prima della scadenza.
2. Le Parti possono in qualsiasi momento concordare per iscritto le revisioni del Protocollo che ritengano necessarie o utili al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, tenuto conto delle criticità operative, delle proposte migliorative e degli obiettivi strategici risultanti dai Rapporti annuali della Cabina di Regia.
3. Delle proroghe e delle revisioni è data tempestiva comunicazione alle Prefetture interessate.

Roma, addì

Il Ministro dell'Interno

L'Amministratore delegato
e Direttore Generale Enel

AnnaMaria CANCELLIERI

Fulvio CONTI